



20 Settembre 2023

Circolare numero 3

Validità anno scolastico (limite assenze)

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

Tempo scuola richiesto per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo scrutinio finale ed esami a norma del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-2023, è fissato nella tabella allegata.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2023-2024) al 10 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e comunicate prossimamente alle famiglie degli studenti.